



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Palermo



Irsap
**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 37 /PA del 05-03-2013

OGGETTO: Schema di Accordo tra Pubbliche Amministrazioni (ai sensi dell'art. 16 legge regionale n. 10/1991). Approvazione.

VISTA

- La Legge Regionale n. 8/2012;
- La Circolare Assessoriale del 28.03.2012, prot. n. 1576, pubblicata nella GURS, parte prima, n. 16, del 20 aprile 2012 che ha emanato i primi indirizzi interpretativi ed applicativi della legge reg. n. 8/2012

PREMESSO che:

- lo scrivente, insediatosi in data 11 gennaio 2013 a seguito di nomina avvenuta con D.P.R.S. n. 2 del 11.01.2013, è anche Amministratore dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale della Sicilia in liquidazione – Gestioni a Contabilità Separate IRSAP – ai sensi dell'art. 19, c. 8°, della citata Legge;

PRESO ATTO che:

- l'Assessore Regionale alle Attività Produttive, si è reso conto della gravità e delicatezza della situazione di paralisi che incombe sull'attuazione della L.R. n. 8/2012 e, pertanto, ha ritenuto indispensabile la costituzione di un "Tavolo Tecnico" coinvolgendo l'Assessore Regionale all'Economia, la Ragioneria Generale, il Dipartimento alle Attività Produttive, le Avvocature Distrettuali dello Stato di Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo, l'Ufficio Legislativo e Legale ed i vertici dell'IRSAP;
- dall'incontro del "Tavolo Tecnico" avvenuto lo scorso 22 gennaio è emerso, nelle more dell'attuazione del dettato normativo, come piano temporale, la sottoscrizione di un Accordo tra l'IRSAP e le singole Gestioni a Contabilità Separata dei Consorzi ASI in Liquidazione;

VISTO:

- la nota prot. n. 725 del 7 febbraio 2013 con la quale l'Istituto ha trasmesso l'ipotesi di "Accordo tra l'IRSAP e le Gestioni a Contabilità Separate degli ex Consorzi ASI, ai sensi della L.R. n. 10/1991";
- la nota prot. n. 608 del 14 febbraio 2013 con la quale l'Assessore Regionale delle Attività Produttive e l'Assessore Regionale dell'Economia hanno convocato il suddetto "Tavolo Tecnico" per l'esame congiunto della proposta di Accordo sopra;

Zona Industriale ASI
Piazza Trinacria, 1
92021 Aragona (AG)
C.F. e P.I. 00251800843

Tel. 0922445111
Fax. 0922445331
E-MAIL:
asiagrigento.it@gmail.com

REGIONE
SICILIANA





**Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Palermo**

**ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE**
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

- il Decreto del Dirigente Generale delle Attività Produttive del 22 febbraio 2013, prot. n. 344, pervenuto in pari data all'IRSAP, con il quale si esprime l'assenso ed il nulla-osta alla sottoscrizione dell'Accordo di cui sopra tra l'IRSAP e le singole Gestioni a Contabilità Separate dei disciolti Consorzi ASI dell'Isola con i limiti e le prescrizioni indicati nella motivazione del decreto stesso;

RITENUTO che:

- è preminente interesse pubblico definire tutte le azioni necessarie per una efficiente gestione delle singole Gestioni a Contabilità Separata dei Consorzi ASI in liquidazione;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

DETERMINA

- A) Approvare l'allegato schema di Accordo tra l'I.R.S.A.P. e questo Consorzio in Liquidazione – Gestione a Contabilità Separata IRSAP – predisposto ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 10/1991 e che lo stesso fa parte integrante del presente provvedimento;
- B) Trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;
- C) Sottoscrivere lo schema di Accordo, qui allegato;
- D) Pubblicare copia del presente provvedimento presso l'albo del Consorzio ASI in Liquidazione – Gestione a Contabilità Separata IRSAP -;

Il Direttore Generale
(dott. Giuseppe Francesco Barbera)



ACCORDO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

(ai sensi dell'art. 16, legge reg. n. 10/1991)

(come da schema approvato con Delibera del Commissario Straordinario dell'IRSAP con i poteri del Consiglio di Amministrazione n° ____ del ____ e con Determinazione del Direttore Generale dell'IRSAP n° ____/PA del ____ per il Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale della Provincia di Palermo in liquidazione -Gestione a Contabilità Separata-)

L'anno duemilatredici, il giorno ____ del mese di marzo, presso la sede dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive,

da una Parte

l'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (di seguito: **I.R.S.A.P.** ovvero anche solo **Istituto**), c.f. 9727919827 - p.iva 06141650827 -, nella persona del legale rappresentante, Alfonso Cicero, nominato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 1013 del 20 dicembre 2012 ed insediatosi per la carica il 21 dicembre 2012,

e dall'altra Parte

il Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale della Provincia di Palermo in liquidazione -Gestione a Contabilità Separata-, (di seguito anche solo **Consorzio in liquidazione**), amministrato dal Direttore Generale dell'I.R.S.A.P. ex art. 19, comma 8, legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, dott. Giuseppe Francesco Barbera, nominato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2 dell'11 gennaio 2013 ed insediatosi in pari data, (di seguito, congiuntamente anche solo **Parti**)

PREMESSO

- **che** l'I.R.S.A.P. è un ente pubblico non economico istituito con legge regionale n. 8 del 12 gennaio 2012 (successivamente anche solo, **Legge o Legge Istitutiva**);
- **che** le Gestioni a contabilità Separate dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione sono disciplinate dall'art. 19 della medesima Legge;
- **che** l'Assessore regionale delle Attività Produttive ha emanato i primi indirizzi interpretativi ed applicativi della Legge, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) della legge

reg. n. 10/2000, con la circolare prot. n. 1576 del 28 marzo 2012, pubblicata nella G.U.R.S., Parte I, n. 16 del 20 aprile 2012 (di seguito anche solo **Circolare**);

- **che** le Gestioni a Contabilità Separate dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione, così come chiarito dalla suddetta circolare e dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 1255/2012), continuano a mantenere la propria autonoma personalità giuridica sino alla conclusione della liquidazione accertata con il decreto assessoriale di cui al comma 4 dell'art. 19 della Legge;
- **che** così come sancito dalla Legge nonché dalla suddetta circolare assessoriale, come interpretate dalla giurisprudenza citata, tra l'I.R.S.A.P. ed i singoli Consorzi ASI dell'Isola è prevista una successione a titolo particolare limitata, quindi, solo ed esclusivamente ad alcuni rapporti specificamente indicati nei calendari atti normativi;
- **che**, pertanto, sino all'adozione dei piani di trasferimento di cui all'art. 19, comma 6, della Legge, la proprietà dei beni mobili ed immobili permane in capo ai singoli Consorzi ASI in liquidazione della Sicilia e ciò sebbene la gestione delle aree industriali debba transitare *ex lege* all'I.R.S.A.P.;
- **che** l'I.R.S.A.P., allo stato:
 - a) non ha ancora adottato lo statuto previsto dall'art. 11 della Legge Istitutiva;
 - b) non ha ancora approvato la pianta organica per cui il personale dei soppressi Consorzi non è transitato nella suddetta pianta organica;
- **che** tra l'altro, in ragione della complessità delle operazioni di rilevazione e degli incombenzi posti a carico dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'art. 19, c. 1, della Legge, non sono stati ancora approvati i citati piani di trasferimento all'Istituto dei beni mobili ed immobili già di proprietà od in uso ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale, così come previsto dall'art. 19, comma 6, secondo periodo, della Legge;
- **che** è stata individuata, provvisoriamente, la sede I.R.S.A.P. in Palermo nel plesso sud-ovest del centro direzionale di Brancaccio del Consorzio ASI in liquidazione di Palermo, via E. Ferruzza n. 5;
- **che** l'IRSAP non ha approvato il bilancio di previsione 2013, né il programma triennale né quello annuale degli interventi;

- **che** alla data di insediamento delle attuali Gestione Commissariale e Direzione Generale dell'I.R.S.A.P., insediate si rispettivamente il 21/12/2012 e l'11/01/2013, le stesse non hanno riscontrato, tra gli atti dell'Istituto, gli adempimenti previsti dalla Legge tra i quali:
 - a) i bilanci di previsione 2012 e 2013;
 - b) lo statuto;
 - c) i piani di trasferimento;
 - d) la pianta organica;
 - e) nonché gli altri incombeni previsti dalla legge.

CONSIDERATO

- **che** ai sensi del comma 5 dell'art. 19 della Legge, l'Istituto dovrà subentrare integralmente e definitivamente nella gestione delle aree industriali;
- **che** tuttavia il previsto trasferimento della proprietà dei beni mobili ed immobili dei Consorzi ASI in liquidazione contestualmente alla gestione delle aree industriali non risulta essere allineato alla tempistica dettata dal citato art. 19 della Legge;
- **che** in ogni caso l'art. 13 comma 2, ultimo cpv. prevede che *"fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, gli uffici periferici si servono delle strutture e del personale dei soppressi Consorzi ASI corrispondenti alle aree di propria competenza"*;
- **che** i suddetti uffici periferici sono articolazioni funzionali interne dell'Istituto;
- **che**, con riferimento al personale, la citata norma dettata dall'art. 13, comma 2, ultimo cpv., prevede ed autorizza l'utilizzazione provvisoria da parte dell'Istituto del personale ancora in forza presso i soppressi Consorzi ASI e ciò sino a quando, solo dopo l'approvazione della pianta organica dello stesso Istituto ex art. 19, comma 10 della Legge, potranno definirsi le procedure di transito dei relativi rapporti contrattuali presso l'Istituto entro i limiti di cui al citato comma 10;
- **che**, pertanto, la suddetta utilizzazione temporanea del personale, da operarsi in virtù della suddetta normativa prevista dalla Legge nonché in applicazione del corrispondente istituto previsto dalla vigente contrattazione collettiva regionale, consente di coniugare sia l'interesse dell'Istituto che, nelle more della definizione della

propria pianta organica, potrà servirsi del personale del Consorzio in liquidazione per lo svolgimento delle operazioni di *start up* e primo avviamento, sia, soprattutto, l'interesse preminente dello stesso Consorzio in liquidazione il quale potrà così consentire che il proprio personale, dotato delle necessarie capacità e professionalità, continui a garantire la gestione della parte dei beni consortili transitati, appunto per la sola gestione, all'Istituto ma ancora nella proprietà del Consorzio in liquidazione sino all'adozione dei piani di trasferimento (art. 19, c. 6, Legge) e degli accordi quadro (art. 19, c. 9, Legge);

- **che** i tempi strettamente necessari per gli adempimenti di cui all'art. 19, commi 6, 9 e 10 della Legge che consentiranno il definitivo avvio dell'attività ordinaria dell'Ente e, quindi, la tutela dell'interesse pubblico ed il pieno assolvimento dei compiti e delle funzioni assegnate dalla Legge all'Istituto "a regime", sono ragionevolmente prevedibili in un periodo di alcuni mesi, tenuto conto, tra l'altro, del necessario coinvolgimento di altre Amministrazioni Pubbliche ed altre istituzioni;
- **che** nelle more dell'approvazione della pianta organica, così come contemplato dal citato art. 13, comma 2, della Legge, si rende necessario che l'Istituto utilizzi temporaneamente il personale del Consorzio in liquidazione al fine di svolgere le attività utili a garantire il funzionamento dell'Istituto secondo le modalità sopra meglio descritte nonché per il preminente interesse del Consorzio in liquidazione di garantire la gestione dei beni ancora nella sua proprietà;
- **che** si rende necessario disporre dei beni mobili, materiali di consumo ed attrezzature informatiche del Consorzio in liquidazione per garantire l'avvio delle attività istituzionali dell'I.R.S.A.P.;
- **che** ai fini della predisposizione dello strumento di previsione contabile occorre utilizzare alcuni progetti che costituiscono patrimonio immateriale dei Consorzi in liquidazione per l'acquisizione dei finanziamenti delle relative opere pubbliche da realizzare nei diversi agglomerati gestiti dall'I.R.S.A.P.;
- **che**, altresì, in ottemperanza a quanto previsto dal punto A.2.4.f della Circolare dell'Assessorato delle Attività Produttive del 28 marzo 2012 sopra citata, occorre

procedere alla ricognizione delle procedure di gara in corso nonché dei contratti ovvero concessioni in essere al fine di operare il prescritto subentro;

- **che** l'I.R.S.A.P. esercita le funzioni proprie attribuite dalla Legge, quelle delegate o conferite dalla Regione Siciliana tramite la struttura organizzativa prevista dalla legge istitutiva.

RITENUTO

- **che** è preminente interesse pubblico definire tutte le azioni necessarie per una efficiente gestione dell'I.R.S.A.P. e delle singole Gestioni a Contabilità Separata dei Consorzi ASI in liquidazione;
- **che** ulteriori indugi all'avvio del processo di cambiamento previsto dalla legge di riforma riguardante, tra l'altro, uno dei settori più importanti dell'economia dell'Isola e trainante per lo sviluppo, aggraverebbero ulteriormente l'attuale stato di crisi;
- **che** qualora non si dovessero attivare le azioni necessarie contenute nel presente Accordo, si verrebbero a produrre ingenti danni all'Erario, nonché gravi responsabilità amministrative, civili, contabili e penali;
- **che**, pertanto, solo ed esclusivamente nelle more della definizione degli incombeni di cui all'art. 19, commi 6, 9 e 10 della Legge, risulta indispensabile regolare i rapporti tra l'Istituto, in quanto titolare *ex lege* della gestione delle aree industriali ai sensi dell'art. 19, comma 5, della Legge, ed il Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale della Provincia di Palermo in liquidazione - Gestione a Contabilità Separata -, in quanto allo stato, nelle more dell'adozione del piano di trasferimento di cui al comma 6 dell'art. 19 della Legge, proprietario dei beni già individuati dallo stesso comma 6, beni questi indispensabili per la gestione delle aree;
- **che**, conseguentemente, la validità ed efficacia del presente accordo è limitata nel tempo ed è subordinata alla stipula dei piani di trasferimento (art. 19, c. 6, Legge) nonché degli accordi di programma (art. 19, c. 9, Legge) e all'adozione della pianta organica (art. 19, c. 10, Legge) e che, quindi, in esito alla definitiva approvazione

dell'ultimo dei suddetti atti, il presente accordo esaurisce i propri effetti, dovendosi ritenere convenzionalmente risolto.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, tra le Parti sopra meglio specificate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

1. Le superiori premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 19, c. 5, della Legge Istitutiva, l'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive subentra, così come in effetti disposto e regolato con il presente atto, nella gestione delle aree industriali di cui all'art. 1, c. 2, della Legge, ad ogni effetto di legge dalla data di sottoscrizione del presente accordo, secondo le modalità ed i termini ivi stabiliti per il raggiungimento delle sue finalità e scopi istituzionali.

2. Al fine di dare immediato avvio alla propria attività istituzionale e, quindi, di subentrare nella gestione delle aree industriali così come in effetti subentra con il presente Accordo ad ogni effetto di legge, nonché per ogni altra attività meglio indicata in premessa, l'I.R.S.A.P.:

a) nelle more della definizione della propria pianta organica e fino al successivo trasferimento, entro i limiti di legge, del relativo personale, disporrà dell'utilizzazione provvisoria e per le motivazioni indicate in premessa del personale in forza presso il Consorzio in liquidazione da destinare agli uffici dell'I.R.S.A.P., nonché personale proveniente da altre amministrazioni sempre in forza presso il Consorzio in liquidazione in virtù di disposizione di legge o convenzionale, nel rispetto delle vigenti norme sul personale;

b) disporrà, per il raggiungimento delle proprie finalità e per la gestione delle aree industriali, l'utilizzazione dei beni mobili e degli immobili strumentali del Consorzio in liquidazione, individuati con le relazioni dei commissari liquidatori, con le modifiche e le integrazioni effettuate dal direttore generale, ove necessario, con il supporto degli uffici IRSAP, e dei lotti industriali per le attività stabilite dalla Legge istitutiva;

- c) provvederà alla gestione dei beni immobili destinati dalla Legge al patrimonio della Regione, individuati con le relazioni dei commissari liquidatori, con le modifiche e le integrazioni effettuate dal direttore generale, ove necessario, con il supporto degli uffici IRSAP, per la successiva alienazione ai fini del ripiano delle posizioni debitorie dei singoli consorzi ASI in liquidazione (art. 19, c. 9, Legge) ovvero, in relazione ai rustici e/o capannoni, l'alienazione in prelazione ai privati già assegnatari secondo la vigente normativa d'intesa con la Ragioneria generale della Regione, provvedendo quindi, tra l'altro, alla riscossione dei canoni, pigioni e proventi tutti legati all'utilizzazione dei suddetti beni, da destinare, nelle more della definizione dell'accordo di programma di cui all'art. 19, c. 9, della Legge, prioritariamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria di detti beni, attività queste demandate, con il presente accordo, all'Istituto nei limiti della propria disponibilità finanziaria.

Art. 3

1. Le Parti, congiuntamente, individueranno i progetti agli atti del Consorzio in liquidazione al fine di inserirli nel programma triennale delle opere pubbliche ed in quello annuale da allegare al bilancio di previsione 2013.

2. Le parti, sempre congiuntamente, provvederanno a definire, con la massima celerità, le attività di cui al punto A.2.4.f. della Circolare. All'uopo, fermo restando quanto previsto dalla citata Circolare sul punto, l'Istituto, tramite i propri uffici periferici, ed il Consorzio in liquidazione dovranno attivarsi e portare a celere conclusione i procedimenti di volturazione dei contratti di forniture, servizi e lavori in favore dello stesso Istituto. L'IRSAP provvederà, altresì, alla stipula dei contratti discendenti da procedure di affidamento in corso presso il Consorzio in liquidazione.

Fatta salva ogni ponderata valutazione in merito all'eventuale trasferimento di taluni contratti non rientranti tra le attività e la mission dell'Istituto e/o che possano arrecare danni allo stesso.

3. L'I.R.S.A.P., nelle more che la Regione Siciliana adotti il Piano contenente le linee guida di cui all'art. 14 della Legge Istitutiva e, conseguentemente, adotti il programma degli interventi e delle attività di cui all'art. 15 della stessa Legge,

- a) predisporrà un proprio programma delle OO.PP. utilizzando esclusivamente i progetti che siano già inclusi in programmi di finanziamento muniti di copertura finanziaria in relazione ai quali il Consorzio in liquidazione, con la cooperazione dell'Istituto, si impegna a procedere all'immediata richiesta di volturazione del relativo finanziamento, nonché ogni altra attività utile e necessaria da parte dell'ente finanziatore per garantire l'effettivo subentro dell'Istituto nel finanziamento;
- b) procederà ad effettuare assegnazioni e revoche dei lotti, utilizzando i regolamenti previgenti presso il Consorzio in liquidazione, con provvedimenti emanati dall'organo esecutivo dell'Istituto.

Nelle more dell'adozione e sottoscrizione di un proprio "protocollo di legalità" con le Autorità competenti, l'I.R.S.A.P. utilizzerà e farà propri i "protocolli di legalità" già sottoscritti dal Consorzio in liquidazione impegnandosi ad attuare integralmente le clausole e condizioni ivi previste al fine di garantire la massima tutela dell'Istituto nei confronti della criminalità organizzata.

4. Tutti i progetti, con i relativi incarichi professionali, che non saranno inseriti nel programma triennale dell'I.R.S.A.P., rimarranno in carico, per tutti gli adempimenti necessari, alle gestioni a contabilità separata del Consorzio in liquidazione, con esclusione, ovviamente, della previsione di qualsivoglia attività di programmazione da parte di dette gestioni liquidatorie. Nessun eventuale compenso professionale, onere, spesa comunque denominata potrà gravare sull'Istituto. All'uopo, il Consorzio in liquidazione sin d'ora si impegna a manlevare espressamente l'Istituto da ogni eventuale azione e/o domanda che dovesse essere proposta o avanzata da chiunque in relazione ai progetti non inseriti nella programmazione dell'Istituto.

Art. 4

1. L'Istituto provvederà sia alla fatturazione che alla riscossione dei canoni di locazione e/o concessione ovvero di ogni altro introito derivante dalla gestione delle aree industriali, compresi tutti i canoni e/o pigioni e/o entrate comunque denominate legate alla gestione dei depuratori consortili nonché di ogni altro bene strumentale, provvedendo conseguentemente alle manutenzioni ordinarie e straordinarie di pertinenza.

2. In relazione a quanto disposto dal precedente comma, i contenziosi nonché ogni altra azione in atto pendente per l'accertamento del diritto alla riscossione ovvero già per la riscossione coatta permangono in capo al Consorzio in liquidazione secondo le modalità già definite dalla Circolare. Con riferimento ai contenziosi e/o alle domande e azioni che, invece, dovranno attivarsi successivamente alla stipula del presente accordo, in relazione ad attività, anche provvedimentale, posta in essere dall'Istituto, le Parti convengono espressamente che le stesse verranno promosse dall'Istituto, quale ente subentrato nella gestione delle aree industriali e quindi titolato nella relativa azione, salvo poi procedere alla regolazione della ripartizione delle somme effettivamente ottenute e riscosse tramite singoli provvedimenti tra le Parti avuto riguardo, da una parte, alla necessità prioritaria di garantire la continuità del servizio nonché le manutenzioni dell'opera, e, dall'altra parte, le eventuali esigenze legate al ripiano delle posizioni debitorie del Consorzio in liquidazione.

Art. 5

1. Essendo subentrato nella gestione delle aree industriali, per il raggiungimento degli scopi e delle finalità istituzionali previste dalla Legge per l'Istituto, nella more del definitivo subentro e, quindi, con il perfezionamento delle singole volturazioni previste per legge, il Consorzio in liquidazione affida, delega ed attribuisce all'I.R.S.A.P. ogni diritto legato alla titolarità di quote e/o azioni e/o partecipazioni comunque denominate in enti, società, consorzi, associazioni, fondazioni dichiarando sin d'ora rato e valido il suo operato, senza obbligo di rendicontazione.

Art. 6

1. Nelle more della definizione della pianta organica dell'Istituto e, quindi, dell'individuazione dei singoli rapporti che, dotati dei requisiti previsti dalla Legge, transitano all'Istituto, tutto il personale già in forza presso il Consorzio in liquidazione permane, ad ogni effetto giuridico ed economico, presso lo stesso Consorzio in liquidazione.

2. Fatto salvo quanto previsto dal presente accordo, ai sensi di quanto già disposto all'art. 2, comma 2, lett. a) del presente accordo, il personale del soppresso Consorzio in liquidazione, da individuarsi con successivo provvedimento del direttore generale

dell'I.R.S.A.P., è temporaneamente utilizzato dall'Istituto, per le motivazioni indicate in premessa ed a tutela del preminente interesse del Consorzio in liquidazione.

3. Ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina, sia normativa che contrattuale, e in particolare dell'art. 47 del vigente CCRL Dirigenza e dell'art. 60 del vigente CCRL Comparto, nonché, ove occorra, in forza del presente accordo, fermo restando quanto previsto dalla citata normativa contrattuale, al pagamento delle retribuzioni, i compensi, gli oneri riflessi, contributivi e assicurativi e quanto altro dovuto al personale del Consorzio in liquidazione temporaneamente assegnato all'I.R.S.A.P. provvede lo stesso I.R.S.A.P..

4. I fondi accantonati a titolo di indennità di buonuscita e/o trattamento di fine servizio, costituiranno credito vantato dall'I.R.S.A.P. nei confronti della gestione a contabilità separate del Consorzio in liquidazione nella misura maturata al momento del passaggio della sola quota parte del personale che, ai sensi della Legge, transiterà nella pianta organica dell'Istituto. Laddove non dovessero essere esistenti i suddetti fondi accantonati presso il Consorzio in liquidazione, previo calcolo dell'importo dovuto, il Consorzio in liquidazione si impegna ad inserire la relativa somma tra quelle a carico della gestione liquidatoria.

5. L'Ufficio Economato del Consorzio in liquidazione, nelle more della definizione dell'organizzazione dell'Istituto, anche quale costituito ufficio periferico provvisorio, continuerà ad operare utilizzando i regolamenti previgenti. L'I.R.S.A.P., con provvedimento del Direttore Generale, assegna ad ogni ufficio periferico le somme necessarie per le spese di economato.

Art. 7

1. Gli incarichi professionali, nonché ogni qualsivoglia relativo onere nessuno escluso, già conferiti dagli organi del Consorzio in liquidazione precedenti alla soppressione e liquidazione ad opera della Legge, nonché quelli conferiti dal commissario liquidatore, successivamente nominato in applicazione della stessa Legge, nonché infine ogni incarico che è stato e sarà conferito dall'attuale amministratore del Consorzio in liquidazione in gestione separata, rimangono a carico del Consorzio in liquidazione.

2. All'uopo, il Consorzio in liquidazione si obbliga sin d'ora, e ad ogni effetto, a manlevare e tenere indenne espressamente l'Istituto da ogni onere, ovvero spesa comunque denominata, che dovesse discendere dagli incarichi indicati al comma precedente.

3. Ai soli fini di consentire la difesa del Consorzio in liquidazione, sia attiva che passiva, per il corretto andamento e massima efficacia dell'azione amministrativa, l'Istituto potrà valutare la creazione di uno specifico "fondo di rotazione" che consenta, per specifici casi e solo per comprovate esigenze legate all'incapienza, anche momentanea, dei fondi del Consorzio in liquidazione, la possibilità per l'Istituto di anticipare al Consorzio in liquidazione stesso le somme legate esclusivamente ai costi per la difesa in giudizio (onorari e spese) salvo successivo rimborso a carico della gestione liquidatoria del Consorzio in liquidazione stesso.

4. Il Consorzio in liquidazione si impegna altresì a manlevare e tenere indenne l'Istituto da ogni azione, anche esecutiva, domanda giudiziale e/o pretesa comunque azionata che inerisca a situazioni debitorie pregresse imputabili alla singola gestione liquidatoria del Consorzio in liquidazione. All'uopo, in qualsiasi ipotesi in cui qualsivoglia creditore del Consorzio in liquidazione agisca nei confronti dell'Istituto ovvero proceda esecutivamente con riferimento a crediti e/o contributi e/o attivi comunque denominati di spettanza dell'Istituto, e ciò sulla scorta di titoli e/o provvedimenti emessi nei confronti del Consorzio in liquidazione, il Consorzio in liquidazione, a totale manleva dello stesso Istituto, provvede immediatamente a semplice richiesta a rimborsare l'Istituto la corrispondente perdita subita ovvero, in carenza di fondi, ad inserire la suddetta perdita quale somma a carico della liquidazione.

Art. 8

1. Le parti convengono sin d'ora che, laddove nel corso dell'attuazione del presente accordo dovesse insorgere la necessità di apportarvi modifiche e/o integrazioni, provvederanno celermente alla sottoscrizione di un addendum al presente accordo, previa approvazione dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive e, per i profili di competenza, dell'Assessorato Regionale dell'Economia.

2. Le Parti si impegnano espressamente, per ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo, prima di adire

il competente Giudice Amministrativo (art. 133, c. 1, lett. 2), d.lgs. 104/2010), ad effettuare un tentativo di bonario componimento. In particolare, la Parte che intende agire, prima di promuovere il relativo giudizio, invia una relazione con relativo quesito, tramite nota raccomandata con ricevuta di ritorno all'Assessore regionale per le Attività Produttive nonché, per conoscenza, all'altra Parte, la quale, entro cinque giorni dalla ricezione, potrà inviare una contro-relazione.

3. L'Assessore regionale per le Attività Produttive si pronuncia entro quindici giorni dalla ricezione della relazione da parte della Parte che intende agire. Trascorso il predetto termine, ovvero nel caso di risposta non soddisfacente, la Parte potrà attivare l'ordinario rimedio giurisdizionale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale dell'I.R.S.A.P. n.q. di
amministratore del Consorzio ASI di
Palermo in liquidazione – gestione
separata
Giuseppe Francesco Barbera

Il Commissario Straordinario
dell'I.R.S.A.P.
Alfonso Cicero n.q.



Per espressa accettazione, ad ogni effetto di legge, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Il Direttore Generale dell'I.R.S.A.P. n.q. di
amministratore del Consorzio ASI di
Palermo in liquidazione – gestione
separata
Giuseppe Francesco Barbera

Il Commissario Straordinario
dell'I.R.S.A.P.
Alfonso Cicero n.q.